

COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore 21,15 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

| N° | Cognome e Nome | Presenti | Assenti | | N° | Cognome e Nome | Presenti | Assenti | |
|----|--------------------|----------|---------|----------|----|-------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Giust. | Ingiust. | | | | Giust. | Ingiust. |
| 1 | Lombardi Michele | x | | | 10 | Masini Anna Maria | x | | |
| 2 | Benassi Carlo | x | | | 11 | Redeghieri Danilo | x | | |
| 3 | Giannini Gabriella | x | | | 12 | Ferrari Mario | x | | |
| 4 | Paglia Sergio | x | | | 13 | Ceresoli Francesca | x | | |
| 5 | Martelli Silvia | x | | | 14 | Incerti Daniele | x | | |
| 6 | Gazzotti Marco | x | | | 15 | Baroni Susanna | x | | |
| 7 | Bianchi Tiziana | | x | | 16 | Manini Antonio Domenico | | x | |
| 8 | Caselli Gabriele | x | | | 17 | Caselli Gianni | x | | |
| 9 | Caselli Vilson | x | | | | | | | |

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Schiano Dott. Pasquale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lombardi Michele – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Caselli Vilson – Redeghieri Danilo – Caselli Gianni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

Il Sindaco Presidente, relativamente all'illustrazione ed alla discussione generale degli oggetti posti ai nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 dell'ordine del giorno, cede la parola al Ragioniere comunale Dott Luciano Spadazzi.

Entra in aula il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig. Manini Antonio Domenico – consiglieri presenti n.16.

Il Ragioniere fa presente che l'aumento del costo relativo al servizio rifiuti ha reso necessario un adeguamento della tassa rifiuti solidi urbani del 4%. Illustra poi i servizi a domanda individuale per l'anno 2012. Fa presente altresì che l'unica opera pubblica prevista riguarda la costruzione dei loculi che, peraltro, si autofinanzia con i proventi derivanti dalla vendita degli stessi. Passa poi ad illustrare il bilancio comunale 2012 con l'introduzione dell'IMU specificando nel dettaglio la nuova imposta con relative aliquote e detrazioni. Per quanto concerne i trasferimenti, spiega che dal 2012 vi è un fondo sperimentale di riequilibrio ancora da definire da parte dello Stato, con una riduzione per il Comune di Toano pari a circa 130.000 euro (di cui 50.000 certi ed 80.000 da definire nel corso dell'anno). Spiega inoltre quali sono i limiti di indebitamento per il Comune di Toano e precisamente: 8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014. Fa presente che gli oneri di urbanizzazione sono invariati rispetto all'anno 2011 mentre si riscontra un incremento dei costi relativamente al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Questi gli aspetti principali del bilancio 2012 dal punto di vista tecnico.

Il Sindaco fa presente che si è trattato di una scelta politica della maggioranza di non aumentare l'addizionale IRPEF ma di agire esclusivamente sull'IMU. Relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani si è stati costretti ad aumentarla per coprire parte dell'aumento del costo del servizio di smaltimento. La tassa è stata aumentata solo del 4% a fronte di un aumento del servizio smaltimento pari all'8% ed a questo proposito annuncia l'incontro con l'Assessore Provinciale Tutino per il giorno 9 giugno presso la struttura Cavola Forum.

La parte negativa di questo bilancio, secondo il Sindaco, è l'assenza di opere pubbliche nel triennio 2012 – 2014 dovuta alla mancanza di risorse finanziarie nei bilanci comunali ed al limite di indebitamento per i Comuni che è stato abbassato al punto da rendere impossibile la realizzazione di investimenti. In merito all'IMU, il Sindaco spiega come si è arrivati alla determinazione delle aliquote che, in un primo momento erano state determinate in misura inferiore per poi essere aumentate al fine di pareggiare il bilancio 2012 ed avere un minimo di risorse per riaprire le strutture (vedi piscina) danneggiate dagli eventi atmosferici di febbraio 2012. Comunica inoltre la recente notizia dell'esenzione IMU per i fabbricati rurali, che comporterà un minore introito sul gettito IMU di circa 40 – 45 mila euro. I sacrifici richiesti ai cittadini toanesi per il pagamento dell'IMU non porteranno tuttavia risorse aggiuntive al bilancio comunale. Spiega poi come si è giunti alla stesura del regolamento comunale sull'IMU sul quale, comunque, lo Stato provvederà a controllare e verificare la relativa legittimità, mentre per le categorie sociali più svantaggiate vi sarà un'apposita valutazione da parte

dell'Assistente Sociale e della Giunta Comunale. Quanto sopra espresso, ribadisce il Sindaco, rappresenta le valutazioni politiche della maggioranza consiliare.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig.ra Ceresoli Francesca, a nome del gruppo da Lei rappresentato, propone alcune modifiche e/o integrazioni al regolamento sull'IMU ed in modo particolare per quel che riguarda le aree edificabili, come da proposta allegata al presente atto.

Il Sindaco risponde che in effetti può diventare un problema per chi non risulta coltivatore diretto in quanto "normale" cittadino e spiega in dettaglio quali sono i rischi per i familiari comproprietari non coltivatori.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig. Caselli Gianni ritiene che sia necessario considerare la destinazione d'uso degli immobili e non il soggetto che esercita o meno l'attività di imprenditore agricolo. Sarebbe sufficiente prevedere tutto ciò nel regolamento comunale sull'IMU.

Il Vice Sindaco Sig.ra Giannini Gabriella ritiene non corretto quanto ipotizzato dal Consigliere Sig. Caselli.

L'Assessore Sig. Benassi Carlo considera l'IMU, così come impostata, una tassa di difficile applicazione.

Il Revisore dei Conti, Dr. Roberto Rinaldini, fa presente che è stata emanata una circolare in data 18 maggio u.s. da parte del MEF in merito al discorso relativo alla conduzione dei fondi agricoli.

Esce il Consigliere Sig. Incerti Daniele – consiglieri presenti n. 15

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig. Manini Antonio Domenico afferma che per quel che riguarda l'aumento della TARSU per l'anno 2012 la responsabilità ricade su chi fa le scelte politiche.

Il Sindaco risponde che per quel che concerne l'aumento TARSU non si è comunque coperto al 100% l'aumento del costo del servizio.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig. Manini Antonio Domenico fa presente che, a suo avviso, pensare che in inverno possano gelare i tubi della piscina, dovrebbe essere una cosa prevedibile.

Il Sindaco risponde che è stato un inverno particolarmente rigido e determinate cose non sempre sono prevedibili come, in specifico, la rottura dei tubi.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig. Caselli Gianni afferma che per quel che riguarda IREN trova vi sia una particolarità strana e cioè realizza investimenti recuperando dai cittadini invece di operare una strategia di impresa; praticamente se si offrono maggiori servizi ai cittadini, questi si fanno pagare ai contribuenti.

L'Assessore Sig. Benassi Carlo sostiene che IREN sia ormai un'Azienda incontrollabile. Si dichiara preoccupato per il fatto che a Toano, nonostante la raccolta differenziata sia stata incrementata, il contribuente deve sostenere un maggior onere rispetto agli anni precedenti. In sostanza, la verità, è che il Comune di Toano ha poca rilevanza in IREN.

Il Vice Sindaco Sig.ra Giannini Gabriella fa presente che l'idea iniziale era quella che AST Toano gestisse tutta una serie di servizi oltre all'acquedotto e quindi anche la raccolta e smaltimento rifiuti ecc. Bisogna però considerare che, anche se IREN non offre un servizio ottimale, in estate quando vi è carenza di acqua, la stessa viene fornita proprio da IREN.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig. Caselli Gianni ribadisce che a suo avviso, si è considerato l'applicazione dell'IMU come il sistema per pareggiare il bilancio 2012 e, a livello familiare, vi sarà un maggior onere da sostenere rispetto all'ICI precedente. Richiede inoltre di rivedere, se possibile, anche l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF ed il discorso relativo al campo da tennis di Cavola, cioè l'edificabilità dell'area.

Il Sindaco conferma l'utilità del campo da tennis, ma non si può pensare di eliminare l'edificabilità di tale area.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig.ra Ceresoli Francesca legge le dichiarazioni di voto contrario relative agli oggetti "Determinazione costo del servizio per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti i solidi urbani per l'anno 2012" ed "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2012, relazione revisionale e programmatica 2012/2014 e bilancio pluriennale 2012/2014" che vengono allegate ai relativi atti consiliari di approvazione;

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Toano Sicura" Sig.ra Baroni Susanna legge la dichiarazione di voto contrario relativa all'oggetto "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e relativo elenco annuale" che viene allegata al relativo atto consiliare di approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs.n.201 del 06.12.2011, art.13, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" che ha anticipato in via sperimentale l'introduzione dell'Imposta Municipale propria;

VISTO il D.Lgs.n.23 del 14.03.2011, art.8 ed art.9, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale" che ha istituito l'Imposta Municipale propria;

VISTO il D.Lgs.n.446 del 15.12.1997, art.52 ed art.59, in tema di potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario approvare il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Unica di nuova istituzione;

DATO atto che sul presente provvedimento ha preventivamente espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

CON la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano:

- Presenti: n. 15
- Votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 11
- Voti contrari: n. 4 (Sigg.ri Ceresoli Francesca, Baroni Susanna, Manini Antonio Domenico e Caselli Gianni del gruppo di minoranza "Toano Sicura")

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento dell'Imposta Municipale propria di nuova istituzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

INDI con successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano:


- Presenti: n. 15
- Votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 11
- Voti contrari: n. 4 (Sigg.ri Ceresoli Francesca, Baroni Susanna, Manini Antonio Domenico e Caselli Gianni del gruppo di minoranza "Toano Sicura")

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000, al fine di non creare interruzioni all'attività di riscossione in corso.

Sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Spadazzi dr. Luciano)



COMUNE DI TOANO

(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
ANNO 2012**

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 4 - Fabbricato parzialmente costruito

Titolo II - Accertamento e controlli

- Art. 5 - Attività di controllo

Titolo III - Versamenti e rimborsi

- Art. 6 - Aliquota e riscossione

Titolo IV - Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 7 - Abitazione principale
- Art. 8 - Immobili posseduti da enti non commerciali
- Art. 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 10 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Articolo 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, **fatta salva la società semplice.**
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Articolo 4 - Fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima della fine lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere soggetta all'IMU in misura ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II - ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 5 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, il Dirigente responsabile cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 2 del precitato articolo 9 del regolamento generale, il dirigente tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

TITOLO III - VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 6 - Aliquota e Riscossione

1. Il Comune gestisce la riscossione volontaria dell'imposta il cui versamento avverrà nei modi di legge.
2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.
4. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

TITOLO IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 7 - Abitazione principale

1. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge con lo stesso convivente.

Articolo 8 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. L'esenzione, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/92 si applica ai soli fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che

utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata agli uffici comunali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore dall'1 gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Lombardi Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

La presente deliberazione viene pubblicata il 01.06.2012 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 16.06.2012 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 269

IL SEGRETARIO
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Per copia conforme

Lì, 01.06.2012

F.to IL SEGRETARIO
(Schiano Dott. Pasquale)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (Lombardi Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Per copia conforme

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Schiano Dott. Pasquale)

PROPOSTA GRUPPO "TO AIO SICURAG"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Articolo 3 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, **fatte salve le società AGRICOLE.**
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. **Deve prevalere la DESTINAZIONE D'USO dell'immobile e quindi deve essere l'immobile esente, non il contribuente!!!!**

Articolo 4 - Fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima della fine lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere soggetta all'IMU in misura ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II - ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 5 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, il Dirigente responsabile cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 2 del precitato articolo 9 del regolamento generale, il dirigente tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

TITOLO III - VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 6 - Aliquota e Riscossione

1. Il Comune gestisce la riscossione volontaria dell'imposta il cui versamento avverrà nei modi di legge.
2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.
4. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

TITOLO IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 7 - Abitazione principale

E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge con lo stesso convivente. **Come pure le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato a Genitori o Figli residenti e, loro conviventi, del proprietario dell'immobile.**

Articolo 7 bis

Alle unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato a Genitori o Figli residenti e, loro conviventi, del proprietario dell'immobile è applicata l'aliquota fissata per l'abitazione principale.

Articolo 8 - Immobili posseduti da enti non commerciali

L'esenzione, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/92 si applica ai soli fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. **Deve prevalere la DESTINAZIONE D'USO dell'immobile**

Articolo 9 – Fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta applicata ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati coincide con quella ricavata dall'applicazione della quota parte da versare allo stato centrale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni

1. L'imposta è ridotta (del) al 50 per cento dell'aliquota base fissata dallo Stato centrale solamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e quelli non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni e che siano classificati "R" secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico Comunale (per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.)
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Si considerano non utilizzati gli immobili che non trovano impiego come residenza o deposito e quindi, non produttivi di reddito.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con autocertificazione resa ai sensi delle norme vigenti (dichiarazione sostitutiva). Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) viene resa dal contribuente e presentata agli uffici comunali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore dall'1 gennaio 2012.